LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1577)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, il contributo annuo dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione dei Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio fu elevato globalmente a lire 6.000.000 (sei milioni) con decorrenza dall'esercizio finanziario 1947-48.

Poichè il provvedimento suindicato non precisava la misura della ripartizione del detto contributo tra il Parco nazionale dello Stelvio e quello d'Abruzzo, essa venne determinata, in relazione alle esigenze amministrative, col bilancio preventivo dell'Azienda per le foreste demaniali, che com'è noto viene annualmente approvato dal Parlamento insieme allo stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il contributo fu quindi così ripartito:

a) Parco nazionale dello		
Stelvio	L.	2.500.000
b) Parco nazionale di	•	
Abruzzo	>>	3.500.000
31 P		
Totale	T.	6.000.000

Dall'anno 1952, essendo stato ricostituito l'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, la parte di contributo destinata alla gestione di quel Parco viene attribuita a detto Ente e la relativa spesa è iscritta, nella misura suindicata, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il contributo percepito dall'Azienda per le foreste demaniali in base al citato decreto-legge

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17 marzo 1948, n. 558, è ridotto quindi alla somma di lire 2.500.000 già inizialmente destinato per l'amministrazione del Parco dello Stelvio.

È opportuno avvertire che, nella intestazione del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il ridetto contributo figura attribuito anche per il mantenimento del Parco del Circeo mentre in realtà tutte le spese di amministrazione di quest'ultimo Parco, ai sensi della legge 25 gennaio 1934, n. 285, hanno sempre gravato e gravano tuttora, non sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, bensì sul bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

L'esiguità del contributo ha impedito l'esecuzione delle più indispensabili attività, e tale situazione si è andata sempre più aggravando per la rilevante deficienza di mezzi nei riguardi di un comprensorio la cui estensione supera i 95.000 (novantacinquemila) ettari.

Per tale motivo la Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha ripetutamente segnalato la indilazionabile ed assoluta necessità di adeguare il contributo alle effettive ed attuali esigenze del Parco.

Indiscussa è l'importanza naturalistica e scientifica del Parco dello Stelvio, dove, fra le altre specie di animali nobili esistenti (camosci, caprioli, aquile reali, ecc.) assume particolare importanza il cervo, specie per la quale si è verificato in questi ultimi anni un accentuato movimento migratorio tra il Parco nazionale svizzero della Bassa Engadina, adiacente al confine di Stato ed il Parco dello Stelvio.

È anche necessario procedere, previo accurato studio, alla revisione dei suoi attuali confini, per farli in parte coincidere con quelli del Parco nazionale svizzero della Bassa Engadina.

Per attuare questi scopi, finchè non sarà proveduto ad una opportuna revisione delle norme legislative riguardanti il Parco suddetto, si propone con l'unito disegno di legge l'assegnazione di un contributo straordinario di 35 milioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35.000.000 a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.